

Doc. **XII**-*quinquies*
N. **78**

CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione Annuale di Oslo, Norvegia
(6-10 luglio 2010)

Risoluzione sulla pena di morte

Trasmessa il 23 luglio 2010

RISOLUZIONE SULLA PENA DI MORTE

1. *Ricordando* la Risoluzione sull'Abolizione della Pena di Morte adottata a Parigi alla Decima Sessione Annuale nel luglio 2001,

2. *Ricordando* la Risoluzione sui Prigionieri Detenuti dagli Stati Uniti alla Base di Guantanamo, adottata a Rotterdam alla Dodicesima Sessione Annuale nel luglio 2003, che «sottolineando l'importanza della difesa dei diritti democratici, anche in presenza di terrorismo e altri metodi antidemocratici», ha invitato gli Stati Uniti d'America ad «astenersi dall'uso della pena di morte»,

3. *Ricordando* la Risoluzione su un efficace rafforzamento del controllo parlamentare sugli organi di sicurezza e i servizi segreti, adottata a Bruxelles alla Quindicesima Sessione Annuale nel luglio 2006, che ha espresso preoccupazione per «certe prassi che violano i diritti umani e le libertà più fondamentali e sono contrarie ai trattati internazionali sui diritti umani, che sono il fondamento della tutela dei diritti umani sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale», quali «l'estradizione verso paesi dove è probabile che sia applicata la pena di morte o si ricorra alla tortura o ai maltrattamenti, o alla reclusione e alle molestie in ragione di attività politiche o religiose»,

4. *Ricordando* la Risoluzione sull'attuazione degli impegni OSCE, adottata a Kiev alla Sedicesima Sessione Annuale nel luglio 2007, che «ribadisce il valore della vita umana e auspica l'abolizione della pena di morte negli Stati partecipanti, sostituendola con strumenti di giustizia più equi ed umani»,

5. *Ricordando* la Risoluzione sulla moratoria alla pena di morte e verso la sua abolizione, adottata dalla Commissione

Generale sulla Democrazia, i Diritti Umani e le Questioni Umanitarie dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a Vilnius alla Diciottesima Sessione Annuale il 1° luglio 2009,

6. *Rilevando* che, il 18 dicembre 2007, l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato la Risoluzione storica 62/149, che auspica una moratoria mondiale a tutte le esecuzioni in vista dell'abolizione della pena capitale, adottata a stragrande maggioranza, con 104 Stati membri delle Nazioni Unite a favore, 54 contrari e 29 astenuti,

7. *Osservando* che la Risoluzione 63/168 sull'attuazione della Risoluzione 62/149 dell'Assemblea Generale del 2007 è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 18 dicembre 2008, con 106 voti a favore, 46 contrari e 34 astensioni,

8. *Ricordando* l'inserimento della questione della pena capitale nell'elenco degli impegni della dimensione umana dell'OSCE con il Documento Conclusivo di Vienna del 1989 e il Documento di Copenhagen del 1990,

9. *Ricordando* il paragrafo 100 della Dichiarazione di San Pietroburgo dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE del 1999 e il paragrafo 119 della Dichiarazione di Bucarest dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE del 2000,

10. *Rilevando* che la pena di morte costituisce una punizione disumana e degradante, un atto di tortura inaccettabile per gli Stati che rispettino i diritti umani,

11. *Osservando* che la pena di morte costituisce una punizione discriminatoria e arbitraria e che la sua applicazione non ha effetti sugli andamenti dei crimini violenti,

12. *Osservando* che, alla luce della fallibilità della giustizia umana, il ricorso alla pena di morte porta inevitabilmente con sé il rischio che siano giustiziate persone innocenti,

13. *Ricordando* le disposizioni del Protocollo N.6 della Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, che vieta agli Stati membri del Consiglio d'Europa di applicare la pena di morte,

14. *Ricordando* le disposizioni del Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1989, e il Congresso Mondiale sulla Pena Capitale, tenutosi a Strasburgo nel 2001, nonché il Protocollo Aggiuntivo N. 6 alla Convenzione Europea sulla tutela Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali miranti all'abolizione universale della pena di morte,

15. *Rilevando* che lo Statuto di Roma del 1998 esclude la pena di morte, anche se il Tribunale Penale Internazionale, nonché il Tribunale Penale Internazionale per l'Ex-Yugoslavia, il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, la Corte Speciale per Sierra Leone, i Gruppi Speciali per i Crimini Gravi a Dili, Timor Est, e le Camere Straordinarie dei Tribunali della Cambogia, hanno giurisdizione per i crimini contro l'umanità, il genocidio e i crimini di guerra,

16. *Osservando* che nell'ottobre 2008 l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, in una dichiarazione congiunta, hanno istituito la «Giornata Europea contro la Pena di Morte»,

17. *Ricordando* che alle Riunioni di Varsavia sull'Attuazione della Dimensione Umana dell'OSCE nel 2006, 2007, 2008 e 2009, numerose organizzazioni della società civile, quali Nessuno Tocchi Caino, Amnesty International, Penal Reform International, la Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte e la Federazione Internazionale di Helsinki per i Diritti Umani,

hanno espresso il proprio sostegno per la Risoluzione 222 su una moratoria globale sulla pena di morte, presentata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite,

18. *Rilevando* che il Quarto Congresso Mondiale contro la Pena di Morte, riunitosi a Ginevra nel febbraio 2010, ha rivolto un appello agli Stati abolizionisti di fatto affinché aboliscano la pena di morte con legge del parlamento, agli Stati abolizionisti affinché inseriscano la questione dell'abolizione universale nei loro rapporti internazionali, e alle organizzazioni regionali e internazionali affinché sostengano l'abolizione universale mediante l'adozione di Risoluzioni per una moratoria sulle esecuzioni,

19. *Osservando* che 138 Stati nel mondo hanno abolito la pena di morte *de jure o de facto*; 92 dei quali l'hanno abolita per ogni reato, 10 l'hanno mantenuta solo per crimini eccezionali quali quelli commessi in tempo di guerra, e 36 non effettuano esecuzioni da almeno 10 anni o si sono impegnati ad attuare la moratoria;

20. *Rilevando* che in alcuni Stati partecipanti dell'OSCE la pena di morte è mantenuta per legge, ma che c'è una moratoria sulle esecuzioni in Kazakistan, nella Federazione Russa e in Tagikistan, mentre le esecuzioni sono consentite in tempo di guerra in Lettonia,

21. *Osservando* che il 23 marzo 2010 il Presidente delle Duma di Stato della Federazione Russa, Boris Gрызлов, ad una riunione a Mosca con i membri della Commissione di Monitoraggio dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, ha affermato che la Russia non aveva ratificato il Sesto Protocollo alla Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali riguardante l'abolizione della pena di morte in considerazione delle minacce terroriste nel paese,

22. *Osservando* che l'11 febbraio 2010 il Parlamento del Kirghizistan ha adottato il

Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, riguardante l'abolizione della pena di morte, e il 21 maggio 2010 la bozza finale della Costituzione, che vieta, tra l'altro, la pena di morte e che ora è stata approvata, era stata resa nota dal Governo ad interim del Kirghizistan,

23. *Osservando* che nell'OSCE solo due dei 56 Stati partecipanti continuano ciononostante ad applicare la pena di morte,

24. *Profondamente preoccupata* dal fatto che in Bielorussia e negli Stati Uniti d'America si cominano ancora condanne a morte e si eseguono esecuzioni capitali,

25. *Osservando* che, secondo il rapporto pubblicato da Amnesty International nel marzo 2009, «Ending executions in Europe – Towards abolition of the death penalty in Belarus», in Bielorussia «ci sono prove concrete che la tortura e i maltrattamenti sono usati per estorcere “confessioni”; i prigionieri condannati non sempre hanno accesso a procedure di ricorso efficaci; e alla natura degradante, disumana e intrinsecamente crudele della pena di morte si aggiunge, per i detenuti nel braccio della morte e i loro parenti, la segretezza che circonda la pena capitale. Né i prigionieri né le loro famiglie sono informati in anticipo della data dell'esecuzione e i detenuti devono vivere con la paura che in ogni momento si possano aprire le porte della cella per essere chiamati per l'esecuzione»,

26. *Osservando* che sia l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa che l'Unione Europea hanno più volte sollecitato la Bielorussia ad abolire la pena di morte,

27. *Osservando* in particolare che il Parlamento Europeo, nella sua Risoluzione del 17 dicembre 2009 sulla Bielorussia, «invita il governo della Bielorussia a istituire immediatamente una moratoria su tutte le condanne a morte e le esecuzioni in vista dell'abolizione della pena di

morte» e a «commutare senza indugi le condanne di tutti i detenuti che si trovano attualmente nel braccio della morte in pene detentive»,

28. *Osservando* che i dettagli sulla pena di morte in Bielorussia sono tenuti segreti e che, secondo il Codice Penale, la pena capitale è eseguita in privato mediante fucilazione, l'amministrazione della struttura detentiva informa il giudice delle esecuzioni e il giudice ne informa i parenti; il corpo dei giustiziati non viene consegnato ai parenti per la sepoltura né si comunica il luogo in cui essa avviene,

29. *Osservando* che in Bielorussia la pena capitale secondo la Costituzione è una misura provvisoria ed eccezionale alla quale ricorrere solo in casi estremi, e che la Bielorussia ha intrapreso passi sostanziali per limitare il numero delle condanne a morte comminate dimezzando il numero degli articoli del Codice Penale che prevedono l'imposizione della pena capitale,

30. *Rilevando* che il 22 febbraio 2010, Nikolai Samoseiko, Presidente della Commissione Affari Giudiziari e Legislazione della Camera dei Rappresentanti della Bielorussia e capo del Gruppo Parlamentare ad hoc sulla pena di morte, ha affermato che nel suo paese i tempi sono maturi per discutere se abbia o meno realmente bisogno della pena di morte, che il numero delle condanne a morte comminate nel paese è diminuito sensibilmente (da 47 nel 1998 a 2 nel 2008 e 2 nel 2009) e che la decisione di abolire la pena di morte, secondo una decisione della Corte Costituzionale, può essere assunta soltanto dal Presidente o dal Parlamento,

31. *Condannando* il fatto che in Bielorussia il 22 marzo 2010 due cittadini bielorussi, Andrei Zhuk e Vasily Yuze-pchuk, sono stati giustiziati per omicidio, e che la decisione del Presidente Alexander Lukashenko di respingere la loro richiesta di amnistia è stata loro comunicata alcuni minuti prima dell'esecuzione,

32. *Osservando* che il 23 marzo 2010, secondo Radio Free Europe, quattro attivisti bielorusi (Ales Byalyatsky, Valyantsin Stefanovic, Iryna Toustsik e il giornalista Syarhey Sys) sono stati arrestati a Minsk, accanto agli uffici del Presidente Lukashenko, perché stavano protestando contro le recenti esecuzioni,

33. *Rilevando* che, in quello stesso giorno, il Consiglio d'Europa, ha espresso una vigorosa condanna delle esecuzioni, con una dichiarazione congiunta del Segretario Generale, Thorbjørn Jagland, la Presidente del Comitato dei Ministri, Micheline Calmy-Rey, e il Presidente dell'Assemblea Parlamentare, Mevlut Cavusoglu, invitando il paese a « scegliere tra l'attuale sistema e il valore della democrazia e dei diritti umani »,

34. *Osservando* che il 14 maggio 2010 due uomini sono stati condannati a morte in Bielorussia per tre omicidi commessi l'anno scorso durante una rapina a mano armata,

35. *Osservando* con preoccupazione che la Bielorussia non ha reso pubblici i dati statistici complessivi sul numero di condanne a morte comminate e di esecuzioni effettuate, venendo meno al proprio impegno quale Stato partecipante dell'OSCE « a rendere note le informazioni riguardanti l'uso della pena di morte », come dichiarato nel Documento approvato alla riunione di Copenhagen della Conferenza sulla Dimensione Umana della CSCE, il 29 giugno 1990,

36. *Osservando* che, dei 50 Stati che compongono gli Stati Uniti d'America, 38 prevedono la pena di morte, sebbene in quattro di essi non ci siano esecuzioni dal 1976, e la legge federale preveda 42 reati punibili con la pena di morte,

37. *Osservando* che nel 2009, per il settimo anno consecutivo, il numero di condanne a morte negli Stati Uniti d'America è diminuito, a 106 (il numero più basso da quando gli Stati Uniti hanno

reintrodotto la pena di morte nel 1976), pur essendo aumentate le esecuzioni (52 rispetto alle 37 nel 2008) a seguito della fine di una moratoria di fatto in vigore dal settembre 2007 al maggio 2008, in attesa di una decisione della Corte Suprema sulla costituzionalità del protocollo per l'iniezione letale,

38. *Osservando* che negli Stati Uniti d'America nel 2009 ci sono state esecuzioni in 11 stati, compresi quelli in cui è in vigore la pena di morte,

39. *Rilevando* che nel settembre 2009, c'erano 3263 detenuti nei vari bracci della morte negli Stati Uniti,

40. *Osservando* che nel 2009, 11 Stati degli USA hanno discusso proposte di legge abolizioniste,

41. *Osservando* che il 17 novembre 2009 Bill Elliott, dello Stato della Virginia, dietro sua richiesta è stato giustiziato sulla sedia elettrica,

42. *Osservando* con preoccupazione che il 15 settembre 2009 Romell Broom è stato condannato all'esecuzione in Ohio, ma l'esecuzione non è riuscita perché il personale incaricato per due ore aveva cercato di inserirgli l'ago in vena, senza riuscire a trovarne una; la sua esecuzione è stata rinviata e poi, secondo i suoi avvocati, dopo l'angoscia e lo stress del tentativo fallito, un nuovo tentativo sarebbe stato una « punizione crudele e insolita »,

43. *Accogliendo favorevolmente* il fatto che alcuni stati, quali Montana, New Jersey, New York, North Carolina e Kentucky si sono schierati contro la pena di morte con misure che comprendono una moratoria sulle esecuzioni o la sua abolizione,

44. *Osservando* che il 5 ottobre 2009 il governo degli Stati Uniti ha deciso di non richiedere la condanna a morte di un cittadino tanzaniano detenuto a Guanta-

namo del 2006 per i due attentati terroristici mortali contro le ambasciate degli Stati Uniti in Tanzania e in Kenia nel 1998,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

45. *Condanna* tutte le esecuzioni ovunque si svolgano;

46. *Invita* gli Stati partecipanti che applicano la pena di morte a dichiarare immediatamente una moratoria su tutte le esecuzioni;

47. *Esorta* gli Stati partecipanti che non hanno abolito la pena di morte a rispettare le salvaguardie che tutelano i diritti dei condannati a morte, come stabilito dalle Salvaguardie del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite;

48. *Condanna* in particolare la ripresa delle esecuzioni in Bielorussia, malgrado le iniziative politiche dell'Unione Europea nei confronti del governo, intraprese anche per incoraggiare le riforme nel campo dei diritti umani;

49. *Invita* la Bielorussia a prendere immediatamente delle misure verso l'abolizione della pena di morte istituendo immediatamente una moratoria su tutte le condanne e le esecuzioni in vista dell'abolizione della pena di morte, come previsto dalla Risoluzione 62/149 dell'Assemblea

Generale delle Nazioni Unite, adottata il 18 dicembre 2007, e la Risoluzione 63/168, adottata il 18 dicembre 2008;

50. *Invita* il governo degli Stati Uniti d'America ad adottare una moratoria sulle esecuzioni che porti all'abolizione completa della pena di morte nella legislazione federale, e a ritirare la propria riserva nei confronti dell'Articolo 6(5) del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici;

51. *Invita* la Lettonia ad emendare il codice Penale al fine di abolire la pena di morte per omicidio con circostanze aggravanti, se commesso in tempo di guerra;

52. *Invita* gli Stati partecipanti ritenzionisti a sollecitare l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti umani e le Missioni OSCE in collaborazione con il Consiglio d'Europa, a svolgere attività di sensibilizzazione contro il ricorso alla pena di morte, in particolare presso i mezzi di informazione, i funzionari delle forze di polizia, la classe politica e il pubblico in generale;

53. Inoltre *promuove* le attività delle organizzazioni non governative che operano per l'abolizione della pena di morte;

54. *Si impegna* a monitorare la questione della pena di morte e a considerare le possibili iniziative e le missioni ad hoc nei paesi ritenzionisti, al fine di sollecitare le autorità di governo ad adottare una moratoria sulle esecuzioni in vista di una loro completa abolizione.